

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOV. 2001

=====

ADDI' 30 NOV. 2001 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - FORMISANO - GARGANO

DELIBERAZIONE N° 1850

Proposta di legge regionale concernente:
"Contributi alle imprese artigiane per la formazione ed assunzione di giovani".



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente: "Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTA la L.R. 22 aprile 1985, n. 51: "Incentivazioni alla assunzione e formazione di giovani nelle imprese artigiane", così come modificata dalle LL.RR. 1.9.1986, n. 35 e 26.4.1988, n. 26;

CONSIDERATA l'esigenza di modificare la normativa su citata, apportando dei correttivi finalizzati alla creazione di una maggiore occupazione stabile e qualificata, mantenendo il sistema di incentivazione alla formazione dei lavoratori nell'impresa;

VISTO il testo della Proposta di Legge elaborato dal Dipartimento Sviluppo Economico, così denominato: "Contributi alle imprese artigiane per la formazione ed assunzione di giovani";

CONSIDERATO che il predetto testo, trasmesso alla struttura di Consulenza sulla Produzione Legislativa, ha ottenuto, in data 27.11.2001, con nota Prot. n. 175835, il parere di compatibilità con la legislazione vigente;

CONSIDERATO altresì necessario procedere all'approvazione della legge in oggetto, abrogando la L.R. 51/85 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani" composta da n. 11 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, facente parte integrante della presente deliberazione.
- di abrogare la L.R. 22 aprile 1985, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il presente provvedimento è, inoltre, dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Regionale.




ALLEG. alla DELIB. N. 1850
DEL 30 NOV. 2001

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

6.0

"Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani."



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 1
(Finalità)

1. Allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d'opera, la Regione concede, nella misura e con le modalità specificate negli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani sia in regime di apprendistato o di formazione e lavoro che per la normale attività lavorativa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono essere ammessi a fruire dei contributi le imprese artigiane che assumono giovani con rapporto di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro nonché le imprese che assumono giovani già qualificati con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Almy R...
es

Ca

ART. 3

(Ammontare dei contributi)

1. I contributi sono così determinati:

- a) L. 3.500.000 annui per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con rapporto di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro;
- b) L. 6.000.000 annui per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Per i giovani, che siano portatori di handicaps ai sensi delle leggi vigenti, la misura dei contributi di cui al comma 1 è aumentata del 50%.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 4

(Limiti alla concessione dei contributi)

1. Ciascuna impresa artigiana può fruire annualmente dei contributi previsti dalla presente legge per non più di tre giovani. Tale limite può essere elevato dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, anche limitatamente a singole zone, settori merceologici o gruppi di imprese.

2. I contributi sono concessi a condizione che:

- a) le qualifiche del personale assunto siano compatibili con l'esercizio dell'attività dell'impresa;
- b) le assunzioni siano state effettuate nel trimestre precedente la data di inoltro alla Regione della domanda di ammissione ai contributi ai sensi dell'articolo 6.

3. I contributi sono, comunque, concessi nel limite della categoria di aiuto de minimis, come definita dalla normativa comunitaria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 5

(Concessione dei contributi - Priorità)

1. Ai fini della concessione dei contributi, le domande delle imprese aventi diritto sono ordinate, secondo la data inoltra alla regione, in due distinti elenchi, di cui il primo riportante le assunzioni a tempo indeterminato e il secondo quelle effettuate in regime di apprendistato o di formazione e lavoro.

2. I contributi, fino al totale esaurimento dei fondi disponibili, sono concessi secondo le seguenti priorità:

- a) imprese che assumono lavoratori portatori di handicaps sia in regime di apprendistato sia con contratto di formazione e lavoro,
- b) imprese che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
- c) imprese che assumono in regime di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro.

3. In caso di parità, vale l'ordine di inoltra delle domande.

4. La Giunta regionale, tenuto conto dello stanziamento annuo di bilancio, può fissare eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi stabilendo priorità e riserve per particolari settori di attività o per specifiche aree.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 6
(Domande)

1. Le imprese artigiane, che intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, devono inoltrare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, secondo lo schema dallo stesso predisposto, entro il 31 maggio e valgono per l'esercizio finanziario in corso a tale data, in deroga a quanto disposto dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n.6.

2. Le domande devono contenere, le informazioni, rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni amministrative, riguardanti :

- a) l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane del richiedente;
- b) i dati anagrafici dei giovani assunti;
- c) l'attestazione che l'assunzione è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente e che allo stesso dipendente sono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelle previste dalle norme contrattuali.

3. Le domande devono essere corredate di una relazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa artigiana, dalla quale si evinca il tipo di attività e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati con la precisazione delle rispettive categorie di appartenenza.

4. Nel corso dell'istruttoria la Regione può richiedere un'integrazione della documentazione riservandosi, altresì, la possibilità d'accesso all'azienda, per eventuali verifiche, da effettuarsi previa comunicazione al titolare dell'impresa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 7

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono erogati alla fine di ciascun anno di attività lavorativa, su presentazione di specifica richiesta di erogazione, secondo un modello fornito dalla Regione, sottoscritto dal titolare dell'impresa richiedente.

2. Per rapporti di lavoro inferiori alle annualità interessate, i contributi sono ridotti di tanti dodicesimi per quanti mesi o frazioni di mese superiori ai quindici giorni il predetto rapporto di lavoro o di apprendistato non ha avuto luogo con l'esclusione dei periodi di assenza dovuti a ferie o infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE



ART. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2002, è istituito, per l'intervento previsto dalla presente legge, il capitolo n... con la seguente denominazione: "Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani".

2. Il cap. 22218, istituito dalla l.r. 51/1985, resta iscritto nel bilancio di previsione per la sola gestione dei residui passivi, riferiti agli anni precedenti, mentre il relativo stanziamento di competenza e di cassa è trasferito al capitolo di nuova istituzione di cui al comma 1.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 9
(Abrogazione)

1. La legge regionale 22 aprile 1985, n. 51 successive modificazioni è abrogata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

giovanni...

ART. 10
(Disposizioni transitorie)

1. Le domande di contributo inoltrate prima della entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le norme previste dalla L.R. 51/85 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 11
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Relazione alla Proposta di Legge Regionale "Contributi alle imprese artigiane per la formazione ed assunzione di giovani?"

La Proposta di Legge Regionale di cui all'oggetto si compone di n. 11 articoli. Essa si sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale per apportare dei correttivi alla attuale L.R. 51/85, finalizzandola, quanto più possibile, all'obiettivo della creazione di occupazione stabile e qualificata mantenendo il sistema di incentivazione alla formazione dei lavoratori nell'impresa. L'attuale L.R. 51/85 non consente, inoltre, di avere un quadro preciso sul reale incremento occupazionale, attraverso l'analisi dei dati provenienti dalle trasformazioni dei contratti d'apprendistato in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le novità più importanti, in tal senso, sono contenute negli artt. 3, 4 e 5.

L'art. 1 (Finalità) ricalca sostanzialmente il testo del precedente art. 1 specificando meglio, però, la tipologia contrattuale delle assunzioni da effettuarsi da parte delle imprese artigiane per beneficiare dei contributi.

L'art. 2 (Soggetti beneficiari) ha semplificato e soppresso le limitazioni di cui alla precedente normativa.

L'art. 3 (Ammontare dei contributi) contiene le novità più rilevanti rispetto al vecchio testo. Innanzitutto: elevazione a 3, 5 milioni (anziché tre) annui (max 2 annualità) per ogni apprendista assunto; elevazione a 6 milioni annui (max 2 annualità) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato (in luogo dei 5 previsti nel vecchio testo). La maggiorazione del 50% dei contributi così delineati, previsti per le assunzioni di portatori di handicaps viene mantenuta.

L'art. 4 (Limiti alla concessione dei contributi) ha eliminato i limiti temporali di cui all'art. 5 del testo vigente (max 4 annualità e, per ciascun giovane, max 2 annualità) in quanto contempla la possibilità della fruizione annuale dei contributi per un max di 3 giovani; limite, altresì, elevabile dalla Giunta in presenza di particolari circostanze. Il comma 2 disciplina le condizioni necessarie all'ottenimento dei contributi (compatibilità delle qualifiche del personale assunto con l'attività esercitata dall'impresa e presentazione delle domande entro tre mesi dalla data delle assunzioni) e, riguardo al limite massimo concedibile, fa esplicito richiamo al regime del "de minimis".

L'art. 5 (Concessione dei contributi - Priorità) non trova l'esatta corrispondenza nell'art. 8 del vecchio testo, avente una denominazione simile, in quanto prevede la redazione di due distinti elenchi, l'uno relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, l'altro a quelle effettuate in regime di apprendistato o di formazione e lavoro. Le priorità nella concessione dei contributi sono contenute nel comma 2 (assunzioni di portatori di handicaps, assunzioni a tempo indeterminato, assunzioni in regime di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro). Il comma 4 consente alla Giunta Regionale di fissare, nei limiti dello stanziamento annuo di bilancio, criteri e priorità per la concessione dei contributi.

L'art. 6 (Domande - art. 6 anche della vigente normativa) disciplina le modalità di presentazione delle domande in linea con le recenti disposizioni in materia di certificazioni amministrative e prevede, altresì, la possibilità di ispezioni "in loco". Inoltre, il comma 1 ha modificato e spostato i termini di presentazione delle domande al 31 maggio dell'anno finanziario cui si riferisce la domanda stessa (anziché 1° luglio - 30 giugno), derogando all'art. 93 della L.R. 6/99.

L'art. 7 (Erogazione dei contributi - art. 9 del testo vigente) introduce l'erogazione annuale, anziché semestrale, dei contributi; per il resto ricalca il testo vigente.

Gli artt. 8, 9, 10 e 11 contengono le disposizioni finali e transitorie, riguardando, rispettivamente, le disposizioni finanziarie con l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e la soppressione del preesistente (attivo solo per la gestione dei residui); l'abrogazione della L. R. 51/85; il regime transitorio; la dichiarazione d'urgenza.